

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvodicomo.it

Criteri di determinazione dell'indennità (art. 16 D.M. 18.10.2010 n. 180 nel testo modificato dal decreto 6.7.2011 n. 145)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. ~~Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.~~
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; ⁽⁸⁾
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; ⁽⁹⁾
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento ⁽¹⁰⁾.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. ⁽¹¹⁾
9. ~~Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.~~ ⁽¹²⁾
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. ⁽¹³⁾

(8) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(9) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(10) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvaticomo.it

(11) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(12) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(13) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. f), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

VALORE DELLA LITE – SPESA (PER CIASCUNA PARTE)

	TABELLA A	TABELLA B
VALORE DELLA CONTROVERSIA ¹	MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E ORDINATA DAL GIUDICE (spese <u>per ciascuna Parte</u>) + IVA	MEDIAZIONE VOLONTARIA (spese <u>per ciascuna Parte</u>) + IVA
da € 0 a € 1.000	€ 43	€ 43
Da € 1.001 a € 5.000	€ 87	€ 87
Da € 5.001 a € 10.000	€ 160	€ 160
Da € 10.001 a € 25.000	€ 240	€ 240
Da € 25.001 a € 50.000	€ 400	€ 400
Da € 50.001 a € 250.000	€ 668	€ 668
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1000	€ 1000
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1900	€ 1900
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2600	€ 2600
oltre € 5.000.000	€ 4600	€ 4600

Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi per ciascuna Parte e al netto dell'IVA.

I pagamenti possono essere effettuati nelle seguenti modalità:

1) bonifico bancario intestato a: Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como – IBAN IT59 B056 9610 9010 0000 9079 X32 (indicare **obbligatoriamente** nella causale il **numero della procedura**, il **nome della parte** che effettua il pagamento, il suo **codice fiscale** e/o la sua **partiva iva** per l'intestazione della fattura) **ENTRO IL PRIMO INCONTRO**;

2) a mezzo del servizio POS presso la Segreteria dell'Organismo - Tribunale di Como

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia)-/c Il piano St. 226 (dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15:15 fino al momento dell'incontro);

**(NON SI ACCETTANO
ASSEGNI e/o CONTANTI)**

¹Il valore della controversia è indicato nell'istanza ed è calcolato a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla stima, si applicano i criteri stabiliti nell'articolo 7, comma 6, del Regolamento.